



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo  
**Beato Don Pino Puglisi**



Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrazi (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824  
☎ 0916172589 – 0916851027 -www.icvillafratimezjojuso.edu.it - paic817007@istruzione.it -  
paic817007@pec.istruzione.it

Circolare n. 23

A **chiunque** acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche  
Al Personale Docente e ATA

Al Medico Competente  
Alla RSPP Prof.ssa Vincenza Randazzo  
Al RLS  
Al Sito Web

**Oggetto: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO (Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122)**

**VISTO** il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU n.217 del 10-9-2021) Vigente al: 11-9-2021

Si comunica che in data 10 settembre è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n. 122 approvato dal Governo, che ha esteso l'uso della **Certificazione Verde COVID 19 (Green Pass)** nelle scuole.

Il nuovo provvedimento amplia l'obbligo di possedere la **Certificazione Verde COVID 19** a **chiunque** acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative come era già previsto per il personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori).

Il Decreto modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.*
2. **Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi**

*regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).*

2. *La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*
3. *I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. **Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.** Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica."*

In allegato alla Circolare sarà possibile leggere e scaricare il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122. Il presente decreto entra in vigore il giorno 11.09.2021.

Tutti sono invitati ad un rigoroso rispetto delle disposizioni legislative.  
Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico

**Elisa INGLIMA**